



Il Ministro della transizione ecologica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani è nominato Ministro della transizione ecologica;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2023, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 119 del 31 marzo 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante la nuova organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTO l'articolo 34, comma 1, lettera f-ter) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale di Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino;

VISTO l'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che attribuisce al Ministero della transizione ecologica la potestà di individuare la perimetrazione provvisoria dei parchi, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, nonché, sentite le regioni e gli enti locali interessati, adottare le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dispone che la gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente (ora "della transizione ecologica") in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della citata legge n. 394 del 1991;

VISTO l'articolo 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla legge 6

VISTO il ricorso integrato dai motivi aggiunti proposto presso il TAR Lazio con numero di registro generale 2541 del 2021, dall'Associazione Internazionale "Amici del Monte di Portofino" e dall'Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società - V.A.S.;

VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 7694/2021 del 28 giugno 2021 con la quale è stato ordinato al Ministero della transizione ecologica "di provvedere nel termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica, se anteriore, alla delimitazione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino, ai sensi dell'art. 34 comma 3 l. cit., nonché all'adozione delle misure di salvaguardia necessarie a garantire la conservazione dello stato dei luoghi";

VISTO il decreto 6 agosto 2021, n. 332 del Ministro della transizione ecologica recante "Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del parco nazionale di Portofino, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394", con il quale, in attuazione della sentenza del TAR Lazio n. 7694/2021, si è provveduto alla delimitazione provvisoria del Parco nazionale di Portofino, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge n. 394 del 1991, nonché all'adozione delle misure di salvaguardia;

CONSIDERATO che il perimetro del Parco nazionale di Portofino delimitato in via provvisoria dal citato decreto n. 332 del 2021, ricade interamente nel territorio della Regione Liguria, e, in particolare, nei territori dei Comuni di Avegno, Camogli, Cicagna, Chiavari, Coreglia Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, Santa Margherita Ligure, Tribogna e Zoagli;

VISTO l'articolo 12, comma 3, del citato decreto 332 del 2021, nel quale è previsto che il Comitato di gestione provvisoria sia costituito dal presidente, nominato dal Ministro della transizione ecologica, e dai seguenti membri:

- a. undici, rispettivamente designati da ognuno dei Comuni nel cui territorio ricade la delimitazione provvisoria del parco;
- b. uno su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349;
- c. uno su designazione del Ministero della transizione ecologica;
- d. uno su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- e. uno su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- f. uno su designazione della Regione Liguria.

VISTA la nota MITE(U)0087886 del 9 agosto 2021, con la quale la competente Direzione generale per il patrimonio naturalistico ha richiesto alla Regione Liguria ed agli Enti locali interessati le designazioni dei propri rappresentanti nel Comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale di Portofino;

VISTA la nota MITE(U).0089083 del 12 agosto 2021, con la quale la competente Direzione generale per il patrimonio naturalistico ha richiesto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all'Istituto Superiore di Ricerca e Protezione Ambientale (ISPRA) e alle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349 le designazioni dei propri rappresentanti ai fini della nomina del Comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale di Portofino;

VISTA la nota MITE(U)94706 del 6 settembre 2021 con la quale la competente Direzione generale per il patrimonio naturalistico ha invitato il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a designare il proprio rappresentante;

VISTA la nota MITE(U)100239 del 20 settembre 2021 con la quale la Direzione generale per il patrimonio naturalistico ha invitato la Regione Liguria ad attivare ogni miglior iniziativa di impulso e coordinamento con gli Enti locali interessati al fine di pervenire a

un'autonoma designazione del proprio rappresentante in seno al Comitato di Gestione Provvisorio;

VISTE le designazioni pervenute dai Comuni di Camogli (GE), Coreglia Ligure (GE) e Santa Margherita Ligure (GE), nonché da ISPRA e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTE le note pervenute dalle Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi della legge n. 349 del 1986, che hanno consentito l'individuazione dell'avvocato Riccardo LERTORA quale rappresentanza più significativa;

CONSIDERATO che per le altre Amministrazioni interessate si è proceduto ad individuare il rispettivo legale rappresentante *pro tempore* quale componente in seno al Comitato di gestione provvisoria di Portofino, in assenza di designazioni;

RITENUTO necessario dover procedere alla costituzione del Comitato di gestione provvisoria, come previsto dall'articolo 12 del citato decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 332;

VISTE le autodichiarazioni sottoscritte dai componenti designati ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

CONSIDERATO che per i componenti del Comitato di gestione provvisoria nominati, in assenza di designazione, nella qualità di legali rappresentanti *pro tempore* degli Enti interessati, si provvederà successivamente ad acquisire i documenti e le dichiarazioni necessarie ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

DECRETA

Articolo 1

(Nomina Comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale di Portofino)

1. È istituito il Comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale di Portofino ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Ministro della transizione ecologica 6 agosto 2021, n. 332.
2. È nominato presidente del Comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale di Portofino il Professor Francesco FACCINI.
3. Sono nominati componenti del Comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale di Portofino, in rappresentanza dei Comuni ricadenti nella delimitazione provvisoria del parco medesimo:
 - a) dottor Elio CUNEO, assessore designato del Comune di Coreglia Ligure (GE);
 - b) geologo Francesco OLIVARI, sindaco del Comune di Camogli (GE);
 - c) avvocato Paolo DONADONI, sindaco del Comune di Santa Margherita Ligure (GE);
 - d) dottor Carlo BAGNASCO, nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* del Comune di Rapallo (GE);
 - e) signor Fabio DE PONTI, nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* del Comune di Zoagli (GE);
 - f) signor Marco LIMONCINI, nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* del Comune di Cicagna (GE);
 - g) dottoressa Silvia STANIG, nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* del Comune di Chiavari (GE);
 - h) ragionier Marina GARBARINO, nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* del Comune di Tribogna (GE);
 - i) dottor Carlo GANDOLFO, nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* del Comune di Recco (GE);
 - j) signor Franco Agostino CANEVELLO, nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* del Comune di Avegno (GE);
 - k) signor Matteo VIACAVA, nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* del Comune di Portofino (GE);

- l) avvocato Riccardo LERTORA, in rappresentanza delle Associazioni di Protezione Ambientale;
- m) dottor Giorgio FANCIULLI, in rappresentanza del Ministero della transizione ecologica;
- n) dottoressa Sabrina DIAMANTI, in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- o) dottoressa Pierangela ANGELINI, in rappresentanza dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- p) dottor Giovanni TOTI, Presidente della Regione Liguria, nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della regione medesima.

Articolo 2
(Funzionamento)

1. Il Comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale di Portofino adotta le necessarie azioni volte ad assicurare l'attuazione delle funzioni previste dall'articolo 12, commi 2, 5 e 6, del decreto del Ministro della transizione ecologica 6 agosto 2021, n. 332.
2. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Comitato di gestione provvisoria adotta altresì le necessarie forme di coordinamento con i Comuni territorialmente interessati.

Articolo 3
(Durata)

1. Il Comitato di gestione così come costituito all'articolo 1 del presente decreto rimane in carica fino alla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di istituzione del Parco nazionale di Portofino ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, e dell'art. 34, comma 1, lettera f-ter) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'individuazione del relativo Ente parco nazionale ai sensi dell'articolo 9 della medesima legge quadro.

Articolo 4
(Disposizioni finali)

1. La partecipazione alle sedute di Comitato è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, nè a gettoni di presenza.

Roma,

Roberto Cingolani